

RELAZIONE
SULLO STATO DEI RAPPORTI TRA FISCO
E CONTRIBUENTE NEL CAMPO DELLA
POLITICA FISCALE

(Anno 2005)

*(Articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212,
come modificato dall'articolo 94, comma 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289)*

Presentata dal Garante del contribuente per la regione Basilicata

Comunicata alla Presidenza il 6 febbraio 2006

IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE IN BASILICATARACCOMANDATA A.R.

Potenza, lì 6 febbraio 2006

Ill.mo Signor Presidente del Senato

= ROMA =

Ill.mo Signor Presidente della

Camera dei Deputati


= ROMA =

Ill.mo Signor Presidente del

Consiglio dei Ministri

= ROMA =

Prot. 54/06/ Uff.Garante

OGGETTO: relazione annuale ai sensi dell'art.13, comma 13 bis, legge 212/2000.

Richiamando le relazioni annuali degli anni precedenti e - in particolare - quella del 2005, questo Ufficio ancora una volta rileva la importanza, come segno di alta civiltà giuridica e di protezione dei contribuenti (specie quelli a basso reddito e spesso privi di qualsiasi istruzione), della istituzione del Garante del contribuente.

Ormai è costante la giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui "lo statuto dei diritti del contribuente ha inteso attribuire alle proprie disposizioni il valore di principi generali dell'ordinamento tributario - con un'autoqualificazione che dà attuazione alle norme costituzionali richiamate dallo statuto stesso -, i quali costituiscono orientamento ermeneutico e applicativo vincolante nell'interpretazione del diritto, cosicché qualsiasi dubbio interpretativo o applicativo deve essere risolto dall'interprete nel senso più conforme a questi principi, ai quali la legislazione tributaria anche antecedente allo statuto, deve essere adeguata".

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Viene richiamato l'art.3, 3° comma, dello statuto per porre fine alle leggi che dispongono proroghe dei termini per gli accertamenti di imposte.

De iure condendo sembra necessario che il Garante abbia maggiori poteri in materia di procedure di autotutela, prevedendosi che sia legittimato a proporre ricorso alla Direzione regionale quando l'Ufficio di base provveda negativamente.

E' pure necessario, riprendendo proposte di legge che non sono state approvate dell'attuale Parlamento, che si provveda:

- a) alla nomina dei componenti supplenti dell'Ufficio del Garante;
- b) alla conferma per un solo quadriennio dei componenti in carica nei cui confronti non siano pervenute fondate lamentele per comportamento disdicevole o per disservizi e che conservino preparazione professionale e diligenza;
- c) alla competenza per materia del Garante, con esercizio delle attribuzioni e funzioni conferitegli dalla legge, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, delle agenzie fiscali, delle regioni, provincie e comuni e di ogni altro ente dotato di potestà impositiva i cui uffici abbiano sede nel territorio della regione o della provincia autonoma di competenza;
- d) ad attribuire al Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze tutte le funzioni di supporto agli uffici del Garante.

Il Garante

Dr. Francesco Lazazzera - Presidente -

Col.a Antonio Mascaro - Componente -

Dr. Giuseppe Iaculli - Componente -

